

Documento dell'Unione General del Lavoro di analisi del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, contenente misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (cosiddetto decreto Agosto)

Audizione del 31 agosto 2020 presso la 5° Commissione Bilancio del Senato

Considerazioni generali

Il decreto-legge 104/2020, oggi in discussione, rappresenta la conclusione di un ciclo che, se da una parte ha assicurato un sostegno al reddito a milioni di lavoratori, compresi gli autonomi, attraverso il riconoscimento degli ammortizzatori sociali e di bonus monetari di diversa natura, peraltro non senza difficoltà burocratiche e ritardi inammissibili, dall'altra non ha saputo favorire il rimbalzo tanto atteso del prodotto interno lordo e, con esso, la tenuta occupazionale.

È di tutta evidenza che se, al momento, i posti di lavoro sono diminuiti soltanto di 750mila unità (dato che, peraltro, sconta una distonia temporale, visto che è riferito a maggio), è perché l'introduzione, corretta sotto il profilo sociale, di una limitazione ai licenziamenti collettivi e individuali, ha posto un argine ai datori di lavoro.

Tale argine, però, è destinato a saltare definitivamente nelle prossime settimane, con tutto quello che ne potrà conseguire sotto il profilo sociale e finanziario.

Considerando che mancano all'appello nel solo mese di giugno circa 500mila contratti di lavoro a tempo determinato, rispetto alla media degli anni precedenti, la prospettiva è quella di un massiccio ricorso alla cassa integrazione straordinaria, laddove possibile, e soprattutto alla Naspi, alla Dis-coll e alle altre indennità di disoccupazione già a partire da dicembre e poi per tutto il 2021, viste anche le pessime notizie che sembrano arrivare dal fronte sanitario, con i contagi in netta ripresa in tutto il mondo, Europa compresa, e la prospettiva di un vaccino ancora oggettivamente distante.

Come detto, il presente decreto-legge (cosiddetto decreto Agosto) chiude un ciclo che si è aperto con il decreto-legge 18/2020 (cosiddetto Cura Italia) ed è proseguito con il decreto-legge 23/2020 (cosiddetto decreto Liquidità) e con il decreto-legge 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio).

In cinque mesi, almeno nominalmente, il governo ha messo in campo risorse potenziali per 100 miliardi di euro, con il grande limite, però, di aver sempre giocato in difesa, senza dare mai veramente l'impressione di avere nelle corde la forza necessaria per far ripartire l'economia, con l'ulteriore aggravante che molte delle misure previste sono subordinate alla definizione di decreti attuativi, ancora non pubblicati in gazzetta ufficiale.

Se a marzo, l'atteggiamento prudente era indubbiamente giustificato dalla esplosione della pandemia in tutta la sua virulenza, successivamente è mancato il salto di qualità, con il risultato che l'esecutivo ha continuato a replicare sé stesso, non dando mai l'impressione di avere una prospettiva di medio termine.

Al netto delle considerazioni sulle singole proposte pervenute, anche il Rapporto della commissione Colao e gli Stati generali di villa Pamphilj rappresentano due occasioni perse, come dimostra la mancanza di un coerente progetto dietro il decreto-legge 76/2020 (cosiddetto decreto Semplificazioni), più simile ad un patchwork che ad un quadro armonico, e l'astrattezza del Piano nazionale di riforma, del quale si tornerà a parlare presto in vista delle decisioni che andranno prese in ordine al cosiddetto Recovery fund.

Un esempio è utile per chiarire il concetto: nel decreto Semplificazioni si pone corretta attenzione al tema della digitalizzazione del Paese e della crescita complessiva della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti. È però appena il caso di ricordare che nella triennale Agenda digitale nazionale, aggiornata alla vigilia del lockdown, non vi è un riferimento al lavoro agile o smart working, divenuto oggetto di attenzione dalla fine di marzo in poi.

A conti fatti, quindi, il corretto sostegno al reddito non è stato accompagnato da un virtuoso percorso di politiche attive: le attività formative sono rimaste ferme, nonostante le reiterate richieste degli enti paritetici per la formazione continua che avrebbero potuto impiegare in maniera efficace il periodo di utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Discorso che vale chiaramente anche per il pubblico impiego, alle prese con processi di innovazione profondi e necessari, in un contesto di forte precarietà finanziaria – è il caso, principalmente, degli enti locali – e di un diffuso sottodimensionamento degli organici, emerso in tutta la sua virulenza, dalla scuola alla sanità, passando per i servizi erogati al cittadino: ad oggi, anche il solo rinnovare un documento di identità o avviare una pratica per il cambio di residenza comporta attese di diversi mesi.

Rispetto ai contenuti del presente decreto-legge, si evidenziano alcuni punti, rimandando al documento completo per l'analisi dei singoli provvedimenti.

La proroga degli ammortizzatori sociali è assolutamente condivisibile; la preoccupazione è in ordine alla copertura del provvedimento, considerando che l'Inps ha appena comunicato che il 99% delle ore autorizzate nel periodo analizzato è con causale Covid-19.

A fronte di 8,2 miliardi di euro di stanziamento, ai quali si aggiungono i contributi addizionali e le quote non impiegate con il decreto Rilancio, potrebbe rendersi necessario uno stanziamento effettivo valutabile fra i 15 e i 16 miliardi di euro.

Per contenere la spesa, si è continuato a prediligere un meccanismo di computo su base settimanale e non orario, non agevolando così il ricorso al part time incentivato; le conseguenze negative saranno evidenti al momento dell'esaurimento degli ammortizzatori con causale Covid-19.

L'ipotesi di decontribuzione in alternativa all'impiego degli ammortizzatori sociali e, soprattutto, per favorire le assunzioni a tempo indeterminato – in qualche caso specifico anche a tempo determinato – è

condivisibile, anche se appare difficile credere che, viste le condizioni generali dell'economia, molte aziende saranno disposte ad assumere.

La previsione di bonus ed indennità varie per i settori produttivi che maggiormente hanno sofferto gli effetti dell'emergenza epidemiologica risponde ad una logica di sostegno al reddito che è stata condivisa fin dal primo momento. La scelta dei settori produttivi, però, sembra sganciata spesso da una logica coerente. L'articolo 14, che proroga le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, presenta diverse eccezioni palesi ed interpretative al divieto introdotto con il decreto-legge 18/2020; soprattutto, apre ad uno scenario diversificato che rischia di alimentare un forte contenzioso legale che finirà inevitabilmente per riversarsi sui tribunali del lavoro.

La sospensione delle condizionalità con riferimento allo stato di disoccupazione e, soprattutto, al percepimento del reddito di cittadinanza appare, per molti versi, un controsenso. Se era comprensibile nel momento del lockdown, lo è meno oggi, quando, ad esempio, i percettori del reddito di cittadinanza potrebbero essere impiegati in progetti utili alla collettività (Puc), dando così una prospettiva che va oltre alla mera fase assistenziale.

Resta indefinito il quadro relativo alle disposizioni in materia di sorveglianza attiva e di quarantena domiciliare; la questione non è soltanto quella della eventuale responsabilità penale in capo al datore di lavoro, ma anche l'altra relativa alle limitazioni allo svolgimento delle attività lavorativa.

È il caso, quest'ultimo, degli insegnanti di una eventuale classe posta in quarantena per la presenza di uno studente o di un altro docente positivo al test per il Covid-19; l'insegnante, anche negativo al tampone, si trova in una posizione formalmente equiparata alla malattia e, di conseguenza, non può svolgere, pure volendo, attività di didattica a distanza.

Il rischio è che intere classi potrebbero trovarsi a passare da un periodo all'altro di quarantena nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività didattica.

Sempre a proposito di scuola, anche quando l'amministrazione si dimostra particolarmente efficiente – la procedura, peraltro complessa sotto il profilo delle richieste propedeutiche, prevista all'articolo 32 per il trasferimento di risorse agli enti locali per l'acquisto, l'affitto o altro di spazi da destinare all'attività didattica è già stata evasa, con il termine di presentazione delle richieste scaduto il 26 agosto – si rischiano degli effetti paradossali: in questo caso, soltanto tre giorni dopo, gli uffici regionali hanno comunicato ai dirigenti scolastici gli organici, con la conseguenza che potrebbe essersi verificato un disallineamento fra gli spazi richiesti e il personale effettivamente disponibile.

Sempre con riferimento all'articolo 32, allo stato dell'arte, è necessario incrementare le risorse disponibili nel complesso, ad iniziare da quelle per il personale aggiuntivo, fondamentale per fronteggiare le enormi difficoltà derivanti dalla questione del personale rientrante nella cosiddetta categoria di lavoratore fragile e

per sopperire agli eventuali periodi di quarantena domiciliare, e per il reperimento di spazi alternativi, come pure assicurare la corretta fruizione del servizio di refezione; una parte delle risorse, dopo un opportuno monitoraggio, potrebbe essere recuperata dal fondo per la dotazione di banchi, sedie ed altro arredo scolastico, visto che molti dirigenti scolastici si sono orientati sui modelli tradizionali, molto meno costosi e più facilmente reperibili sul mercato, rispetto ai più innovativi banchi compatti. Andrebbero, altresì, riaperti i termini del bando relativo proprio all'articolo 32, così da allineare la comunicazione degli organici alla dotazione degli spazi e per permettere la sottoscrizione dei patti di comunità.

L'articolo 34 sul rifinanziamento del fondo a disposizione del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 merita una considerazione: il commissario straordinario, in attesa di capire quali saranno gli obblighi in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle scuole, ha anticipato che avrebbe messo a disposizione 11 milioni di mascherine al giorno per gli studenti, i docenti e il personale Ata. Considerando che il prezzo della mascherina chirurgica è stato fissato in 50 centesimi, iva compresa, il dare seguito alla promessa con una proiezione a dieci mesi avrebbe un costo di 2,2 miliardi di euro, sempre iva compresa, risorse che, al momento, non sono in bilancio.

Il capitolo sulle autonomie territoriali appare assolutamente insufficiente, sia sul versante dei comuni che su quello delle province, delle città metropolitane e delle regioni.

La sospensione del versamento dei tributi, fondamentale per dare un minimo di respiro alle imprese, non è stata adeguatamente compensata, nei modi come nei tempi, così che oggi è a rischio la stessa erogazione dei servizi pubblici essenziali. Del resto, non è un caso che, sempre con riferimento alla ripartenza della scuola, l'attenzione delle regioni si è concentrata sul trasporto pubblico locale e sulla gestione dei sintomatici, un aspetto quest'ultimo che potrebbe interessare ogni giorno un numero enorme fra studenti e personale: anche solo lo 0,1% comporterebbe la necessità di effettuare oltre 10mila tamponi quotidiani.

L'istituzione, all'articolo 58, di un fondo per la filiera della ristorazione, al netto di alcuni contenuti della disposizione che sono da rivedere, in quanto delimita in maniera incongruente la platea dei beneficiari, sana in parte e a posteriori quanto previsto dal decreto Rilancio con il bonus vacanze, tarato, di fatto, soltanto su una determinata tipologia, quella del pacchetto completo, tipica della località balneari o montane, ma assolutamente estranea, ad esempio, alle città d'arte.

Non convince neanche l'articolo 68, che apporta alcune modifiche alla disciplina generale dei cosiddetti Pir, i piani di risparmio a lungo termine. Si tratta, in questo caso, di una questione di equità: mentre, nel recente passato, si sono ridotti gli incentivi fiscali riconosciuti ai lavoratori che investono nei fondi di previdenza complementare, ora si incentiva la partecipazione ai Pir per somme fino a 300mila euro annui (da 30mila) e per 1,5 milioni complessivi (da 150mila); più speculazione che risparmio, quindi.

Nel complesso, preoccupa fortemente la sottovalutazione della crisi sistemica di alcuni settori, dal trasporto aereo, per il quale ci si limita a stanziare delle risorse aggiuntive, senza, però, dare prospettive certe, all'automotive, con l'articolo 74 che apporta qualche correttivo all'articolo 44 del decreto-legge 34/2020, non superando le perplessità espresse a suo tempo per una misura che non aiuta l'industria nazionale né incentiva in maniera particolare il potenziale acquirente.

L'articolo 97, sulla rateizzazione dei versamenti sospesi, risponde ad una richiesta formulata anche da questa Organizzazione sindacale; il problema, in questo caso, è nella tempistica: la decisione andava presa da subito, così da dare una prospettiva temporale diversa alle imprese e ai cittadini.

Particolare attenzione deve essere riposta anche all'articolo 100 che interviene, per l'ennesima volta sulle concessioni del demanio; da valutare la previsione della imposizione di un canone fisso annuo nella misura minima di 2.500 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021. La norma andrebbe meglio calibrata, tenendo conto, ad esempio, della estensione della concessione; andrebbe inoltre chiarito se l'incremento è da applicarsi proporzionalmente a tutte le concessioni in essere, a partire da quelle superiori a tale soglia. Le tabelle oggi in uso presentano, infatti, delle forti differenziazioni nei canoni, con le piccole concessioni che versano canoni compresi fra il 5 e il 10% delle concessioni più ampie.

L'ultima considerazione è riferita all'articolo 112, per effetto del quale, per il solo 2020, il limite di esenzione fiscale per l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti passa da 258,23 a 516,46 euro. Stante l'esiguità delle risorse stanziare, appena 12,2 milioni di euro, si tratta di un beneficio per pochi. Manca, infine, un incentivo alla contrattazione collettiva nazionale, fondamentale per ridare potere d'acquisto agli stipendi e per adeguare gli aspetti normativi alle nuove esigenze dettate da questa fase di transizione.

Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
<p>Art. 1. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga</p>	<p>I datori di lavoro possono fruire fino ad un massimo di diciotto settimane (nove più nove) di cassa integrazione, assegno ordinario e cassa in deroga con causale Covid-19 nel periodo compreso fra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi autorizzati per effetto dei precedenti decreti legge, anche se collocati dopo il 13 luglio, sono da considerarsi nel novero delle iniziali diciotto settimane (nove più nove). Sulle seconde nove settimane, è previsto il versamento di un contributo addizionale, commisurato alla variazione del fatturato nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: contributo del 9% sulla retribuzione globale spettante, con riduzione del fatturato inferiore al 20%; 18%, in caso di nessuna variazione di fatturato. In caso di riduzione pari o superiore al 20%, non è dovuta una contribuzione addizionale. Nella presentazione delle domande, il datore di lavoro autocertifica la riduzione del fatturato; sulla base di questa, l'Inps autorizza i trattamenti. È previsto uno scambio di dati fra Inps e Agenzia delle entrate. Le domande, a pena di decadenza, devono essere inoltrate all'Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione. Il comma 6 definisce la tempistica in caso di pagamento diretto da parte dell'Inps. I fondi di solidarietà bilaterali assicurano l'accesso all'assegno con le medesime modalità; è previsto un onere a carico dello Stato nella misura di 1.600 milioni di euro. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), con causale COVID-19, è concesso per</p>	<p>Il presente decreto segue lo schema dei precedenti, sia nella durata che nelle modalità di accesso, replicando, quindi, sia gli elementi positivi che, soprattutto, le criticità di sistema, già evidenziate. L'accesso agli ammortizzatori sociali è in capo al datore di lavoro, il quale può fruire di un numero di settimane indicato. Nella interpretazione fornita dall'Inps, conta la richiesta e non l'effettivo tiraggio, per cui il datore di lavoro, in una ipotetica scala da uno a cento, può chiedere una integrazione al reddito per una sola ora di un solo giorno per un solo dipendente oppure lasciare a casa a zero ore tutti i dipendenti. Il risultato finale non cambia: per l'Inps si tratta in entrambi i casi di una settimana di ammortizzatore sociale da scalare al totale. Questo meccanismo, verosimilmente, potrebbe aver favorito una minore spesa, anche se la cosa è tutta da dimostrare; di certo, non si può dire che sia stato efficiente. Discorso diverso sarebbe stato se si fosse permessa una fruizione oraria degli ammortizzatori sociali. In questo modo, si sarebbe incentivato l'uso del part time con parziale copertura dell'ammortizzatore sociale. L'unica vera novità del presente articolo è comunque rappresentata dalla introduzione di un contributo addizionale, rapportato alla riduzione del fatturato, da versare in caso di utilizzo delle seconde nove settimane di ammortizzatore sociale. Non sembra un deterrente decisivo per convincere i datori di lavoro a non ricorrere agli strumenti a disposizione. L'ultima riflessione</p>

	<p>una durata massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. I termini decadenziali per la presentazione della documentazione per l'accesso agli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 sono differiti al 31 agosto 2020 (30 settembre 2020, per quelli collocati nel mese di agosto 2020). Gli oneri sono fissati in 8.220,3 milioni di cui 5.174 milioni per cassa ordinaria e assegno ordinario, 2.889,6 milioni per cassa in deroga e 156,7 per la Cisoa; è previsto un monitoraggio Inps. Eventuali risorse non impiegate del dl 34/2020 possono essere utilizzate.</p>	<p>riguarda le risorse a disposizione: se si dovesse confermare l'attuale trend, la dotazione finanziaria non sembra essere sufficiente: nella migliore delle ipotesi coprirebbe la metà del fabbisogno reale.</p>
<p>Art. 2. Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti</p>	<p>Viene aggiunto un comma all'articolo 22 del dl 18/2020, che permette l'accesso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro.</p>	<p>L'ammortizzatore sociale individuato in questo caso è la cassa integrazione in deroga. Si osserva come sia il Cura Italia che il decreto Rilancio non hanno assicurato una sufficiente copertura ad un settore, quello dello sport, che pure genera importanti flussi di occupati.</p>
<p>Art. 3. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</p>	<p>Ai datori di lavoro che non richiedono gli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1 e che abbiano già fruito degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e di giugno 2020, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020; resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e sono esclusi i premi e i contributi Inail. Vale anche per i datori di lavoro che hanno richiesto gli ammortizzatori sociali di cui al dl 18/2020 per periodi successivi al 12 luglio 2020. Si applicano i divieti di cui all'articolo 14; in caso diverso, vi</p>	<p>La norma ha una finalità condivisibile, quella di sostenere i datori di lavoro che comunque decidono di non ricorrere agli ammortizzatori sociali, ma un contenuto paradossale, in quanto l'esonero contributivo viene riconosciuto a chi ha fruito degli ammortizzatori nei mesi di maggio o di giugno e non negli altri mesi (il lockdown è andato da marzo a maggio, con intensità diversa) e, soprattutto, non riconosce nulla a chi non ha fatto minimamente ricorso agli ammortizzatori sociali, garantendo gli stipendi del personale anche con enorme fatica.</p>

	<p>è la revoca dell'esonero contributivo, il quale è comunque cumulabile con altri esoneri o riduzioni. Il beneficio è inquadrato nell'ambito della disciplina Ue sugli aiuti di Stato. Gli oneri sono valutati in 363 milioni per il 2020 e in 121,1 per il 2021.</p>	
<p>Art. 4. Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze</p>	<p>Il fondo nuove competenze esplica i suoi effetti anche nel 2021; è possibile l'impiego anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Le risorse sono incrementate di 200 milioni per il 2020 e di ulteriori 300 milioni per il 2021.</p>	<p>Si tratta nella sostanza di un aggiustamento della normativa sul Fondo nuove competenze, necessaria alla luce delle complessità di avvio delle procedure stesse. Non si supera, però, il limite del fatto che non è la rappresentanza sindacale unitaria a sottoscrivere l'accordo collettivo. Altro limite è il mancato coinvolgimento degli enti paritetici per la formazione continua.</p>
<p>Art. 5. Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL</p>	<p>È prevista la proroga di ulteriori due mesi per le prestazioni in scadenza fra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, con importo pari all'ultima mensilità spettante. Gli oneri sono quantificati in 1.318,5 milioni per il 2020.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile che dovrebbe, però, essere accompagnata dalla ripresa delle politiche attive.</p>
<p>Art. 6. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato</p>	<p>Ai datori di lavoro (no agricoltura) che assumono fino al 31 dicembre 2020 lavoratori con contratto a tempo indeterminato (no apprendistato e lavoro domestico), è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione (no premi e contributi dovuti all'INAIL e fermo restando l'aliquota contributiva), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. Sono esclusi i lavoratori che nei sei mesi precedenti l'assunzione hanno avuto un contratto a tempo indeterminato presso la medesima impresa (comma 3). L'esonero è riconosciuto anche in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato; è cumulabile con altri esoneri. Sono previsti oneri</p>	<p>La previsione contenuta al comma 3 si presta ad alcune riflessioni critiche. Il senso è chiaro: si vuole evitare un licenziamento ed una successiva riassunzione per ottenere lo sgravio, una previsione che viene sempre inserita in questi casi. È evidente, però, che oggi abbiamo a che fare con una situazione assolutamente emergenziale e nuova che andrebbe valutata con estrema attenzione. Potrebbe infatti verificarsi il caso di un lavoratore licenziato al termine del blocco da parte di una azienda che soltanto in seguito ottiene delle commesse importanti, questo lavoratore non potrebbe essere riassunto con l'esonero contributivo.</p>

	per 371,8 milioni per il 2020 e per 1.024,7 milioni per il 2021.	
Art. 7. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali	L'esonero contributivo di cui all'articolo 6 è riconosciuto, sino a tre mesi e sempre entro il 31 dicembre 2020, anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Il tetto è fissato a 87,5 milioni per il 2020 e a 87,8 milioni per il 2021.	Non è immediatamente chiaro che se il contratto deve essere unico o se, piuttosto, è ammessa la possibilità di utilizzare più contratti. Per come scritto, sembra preferirsi la prima ipotesi, anche se nel turismo spesso i contratti non sono su base mensile, ma giornaliera, per cui andrebbe previsto anche il caso che il datore di lavoro sottoscriva uno o più contratti di lavoro.
Art. 8. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine	In considerazione dell'emergenza Covid-19 e fermo restando la durata complessiva di 24 mesi, fino al 31 dicembre 2020, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali.	Si tratta di una disposizione condivisibile, anche se è tutto da verificare l'utilizzo effettivo di questa opportunità da parte delle imprese, alle prese con una crisi senza precedenti recenti per rapidità e pervasività.
Art. 9. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo	Una indennità di mille euro è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI. L'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione. Il comma 2 riconosce la medesima indennità di mille euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro; le categorie sono: lavoratori dipendenti stagionali diversi dal turismo e stabilimenti termali con almeno 30 giornate di lavoro nel periodo 1 gennaio 2019- 17 marzo 2020; lavoratori intermittenti (medesime caratteristiche su giornate e arco temporale); lavoratori autonomi	Si tratta di una disposizione condivisibile, visto le enormi difficoltà che sta incontrando il settore del turismo, soprattutto nelle città d'arte.

	<p>senza partita iva non iscritti a forme previdenziali obbligatorie (iscrizione alla gestione separata ed almeno un contributo mensile nel periodo considerato); venditori a domicilio (con partita iva, iscrizione alla gestione separata e reddito 2019 non superiore a 5mila euro). I soggetti non devono essere titolari anche di rapporto di altro contratto di lavoro subordinato né di pensione. Il comma 4 prevede l'indennità di mille euro per gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (art. 38 del dl 18/2020 e iscritti con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e reddito non superiore a 35mila euro). Il comma 5 riconosce una indennità di mille euro per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali in possesso di tutti i seguenti requisiti: uno o più contratti di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 per almeno trenta giornate totali; uno o più contratti per almeno trenta giornate nel 2018; nessun rapporto di lavoro attuale né pensione. Le indennità non sono cumulabili fra loro né con quella dell'articolo 44 del dl 18/2020; sono cumulabili con l'assegno di invalidità. Non concorrono alla formazione del reddito. Il tetto di spesa è fissato in 680 milioni di euro; decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non sarà più possibile richiedere i bonus previsti dal dl 34/2020.</p>	
<p>Art. 10. Indennità lavoratori marittimi</p>	<p>Ai lavoratori marittimi, è riconosciuta una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020; i requisiti sono gli stessi di sopra: cessazione involontaria del rapporto fra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 ed almeno trenta giornate nel periodo. Il limite di spesa è fissato in 26,4</p>	<p>È corretto il riconoscimento di una indennità per i lavoratori marittimi.</p>

	milioni di euro	
Art. 11. Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto	Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale dell'Arsenale militare marittimo è autorizzato ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale.	La misura si lega ad altre prese con i precedenti decreti legge, volte a dare una qualche forma di ristoro alla città di Taranto, dopo il caso della ex Ilva.
Art. 12. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi	Sport e salute spa, nel limite di 90 milioni, è autorizzata ad erogare una indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione in favore dei lavoratori dello sport (Coni, Comitato paralimpico, federazioni sportive, associazione sportive dilettantistiche e altro) che hanno cessato o ridotto le attività per effetto del Covid-19. Le domande sono presentate secondo le modalità indicate a Sport e salute; chi ha già percepito l'indennità nei mesi di marzo, aprile e maggio percepisce anche quella di giugno, senza necessità di ulteriore domanda. È previsto un decreto con le modalità di attuazione.	La disposizione lascia perplessi. Il governo continua a sottovalutare il peso che i lavoratori dello sport hanno nel complesso del lavoro dipendente e parasubordinato. Le risorse continuano ad essere assolutamente insufficienti, con l'aggravante che continueranno a restare esclusi migliaia di lavoratori dello sport che non hanno potuto accedere ai precedenti bonus.
Art. 13. Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza	L'indennità prevista dall'articolo 78 del dl 34/2020 è erogata in automatico anche per il mese di maggio 2020 ed è elevata a mille euro. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria che non hanno beneficiato dell'indennità, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 29 maggio 2020 con il termine per la cessazione delle attività fissato al 31 maggio 2020; trenta giorni di tempo per presentare la domanda. Il tetto è fissato in 530 milioni di euro	La disposizione si rende necessaria alla luce della grave crisi economica in corso. Giustamente, quindi, si punta a rafforzare il sostegno al reddito, anche se si ribadisce la necessità di far ripartire gli interventi di politica attiva.
Art. 14. Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato	Le procedure di licenziamento individuale e collettivo restano precluse ai datori di lavoro che non abbiano utilizzato interamente gli	Se il Cura Italia e il decreto Rilancio, nonostante il vuoto normativo del 17 maggio, avevano comunque tracciato un percorso

<p>motivo oggettivo</p>	<p>ammortizzatori sociali Covid-19 o che fruiscono dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Sono escluse le procedure di licenziamento con contestuale riassunzione nei cambi appalto. Resta preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo; sono sospese le procedure in corso. Le disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti per cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, laddove non si configuri una possibile cessione di ramo di azienda o nei casi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del dlgs 22/2015 (Naspi). Sono esclusi i licenziamenti in caso di fallimento, senza esercizio provvisorio dell'attività. Il datore di lavoro che comunque ha avviato la procedura di licenziamento può tornare indietro con contestuale richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali.</p>	<p>chiaro ed univoco, con uno stop ai licenziamenti individuali e collettivi, il presente articolo apre numerose falle nel sistema. Oltre alle tre ipotesi indicate esplicitamente, nelle quali il licenziamento è possibile, da più parti ci si è spinti ad individuarne, in via interpretativa, altre tre, a causa di un articolo che, sicuramente, si poteva scrivere meglio. In particolare, una di queste interpretazioni arriva a permettere il licenziamento anche dopo le prime diciotto settimane di ammortizzatore sociale, in presenza di determinate condizioni, mentre una seconda apre al licenziamento in caso di chiusura di reparti o rami di azienda. Si tratta di aspetti che andranno chiariti per evitare l'apertura di una stagione di forte contenzioso, con drammatiche ricadute sociali. Ancora una volta non si è affrontata la questione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, vale a dire il licenziamento disciplinare, laddove la mancanza disciplinare non è direttamente imputabile al lavoratore: il caso è, ad esempio, quello del dipendente che, a causa delle misure sul distanziamento sociale arriva tardi a lavoro per l'impossibilità di utilizzare il mezzo pubblico.</p>
<p>Art. 15. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati</p>	<p>Cambia, con effetto dal 20 luglio 2020, il riferimento anagrafico all'articolo 38, comma 4, della legge 448/2001: da pari o superiore a 64 anni a età superiore a 18 anni. È abrogato l'articolo 89-bis del dl 34/2020. Gli oneri sono valutati in 178 milioni per il 2020 e in 400 milioni a decorrere dal 2021.</p>	<p>L'articolo 15 è diretta conseguenza della recente sentenza della Corte costituzionale sui trattamenti pensionistici in favore di persone con disabilità, con particolare riferimento all'ammontare degli assegni. È da verificare in corso d'opera la congruità dello stanziamento.</p>
<p>Art. 16. Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui</p>	<p>Viene adeguato il riferimento agli oneri (1.600 milioni) destinati al finanziamento degli assegni erogati dai fondi di solidarietà bilaterali</p>	<p>Il riferimento è ad uno dei decreti attuativi del Jobs act, il 148/2015, il quale ha modificato il sistema degli ammortizzatori sociali.</p>

all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148	alternativi.	
Art. 17. Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale	Sono incrementate di 20 milioni per il 2020, per le attività rese dai Caf nel corso del 2019.	I centri di assistenza fiscale devono essere adeguatamente supportati visto l'importanza del ruolo svolto nell'assistere le fasce più deboli della popolazione, sgravando, nel contempo, l'amministrazione da notevoli incombenze.
Art. 18. Disposizioni in materia di patronati	A decorrere dal 2020, gli stanziamenti per la remunerazione delle attività dei patronati sono incrementati di 20 milioni di euro.	Valgono le medesime considerazioni espresse sopra per i Caf; gli stanziamenti appaiono insufficienti, stante l'enorme mole di lavoro svolto ordinariamente e nel corso dell'emergenza epidemiologica.
Art. 19. Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse	I datori di lavoro, che hanno alle dipendenze personale impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro, in quanto residente nelle cosiddette zone rosse, possono presentare domanda per accedere agli ammortizzatori sociali per periodo decorrenti dal 23 febbraio al 20 aprile 2020, per la durata dei provvedimenti e per quattro settimane per le imprese operanti nelle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Le domande vanno trasmesse all'Inps entro il 15 ottobre 2020; in caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, i dati per il pagamento devono essere trasmessi entro il 15 novembre 2020. Il limite di spesa è fissato in 59,3 milioni di euro per il 2020; è previsto il monitoraggio Inps.	L'articolo non sembra tener conto di un fatto: l'originaria zona rossa dei comuni del Lodigiano e del comune di Vo' in Veneto, estesa successivamente a diverse province della Lombardia, dell'Emilia Romagna e ad altre province fra Liguria e Marche, è stata la prima, ma purtroppo, non l'unica. Nel corso dell'emergenza epidemiologica, anche nelle ultime settimane, sono state diverse le località, dal Lazio alla Campania, passando per la Calabria, in tutta Italia rimaste chiuse per effetto delle decisioni delle autorità competenti. L'accesso agli ammortizzatori sociali andrebbe quindi riconosciuto a tutti i datori di lavoro coinvolti.
Art. 20. Disposizioni per il settore aereo	L'articolo 94 del dl 34/2020 cambia nello stanziamento (190,2 milioni in luogo di 200 milioni di euro) e nella modalità di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale che ha cessato o cessi l'attività nel corso del 2020. Il trattamento è subordinato alla ipotesi di proseguimento dell'attività o con adozione di percorsi di politica attiva. Il pagamento è diretto da parte	Il settore del trasporto aereo è fra quelli maggiormente colpiti dalla crisi epidemiologica; anche dopo la riapertura delle attività, la situazione è cambiata di poco. È fondamentale quindi uscire dall'incertezza che continua a soffocare il futuro dei vettori nazionali, da Alitalia a Air Italy.

	dell'Inps; non è dovuto il contributo addizionale.	
Art. 21. Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici	Il fondo per il bonus baby sitter in favore del personale sanitario e del comparto sicurezza, difesa, soccorso è fissato a 236,6 milioni (da 67,6 milioni), con conseguente riduzione del fondo per il bonus lavoratori domestici (-169 milioni).	Si tratta di uno spostamento di risorse da due fondi con finalità sociale, spostamento che avviene, di fatto, praticamente a consuntivo. Questo articolo è significativo in quanto supera la previsione contenuta nel decreto Rilancio, per effetto della quale il solo ministro dell'economia può effettuare le compensazioni fra fondi, senza deliberazione alcuna.
Art. 22. Fondo per la formazione personale delle casalinghe	È istituito un fondo per la formazione personale delle casalinghe con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2020. È atteso un decreto attuativo entro il 31 dicembre 2020.	Vista l'esiguità dello stanziamento (pochi centesimi per destinatario), si tratta di una misura destinata ad avere un impatto praticamente nullo.
Art. 23. Nuove misure in materia di Reddito di emergenza	Ferme restando le erogazioni già concesse, il reddito di emergenza (Rem) è erogato anche ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: valore del reddito familiare, a maggio 2020, inferiore alla soglia indicata all'articolo 82, comma 5, del dl 34/2020; assenza di percettori di indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto; possesso dei requisiti indicati nel dl 34/2020. La domanda è presentata all'Inps entro il 15 ottobre 2020. Il limite di spesa è fissato a 172,5 milioni per il 2020.	La misura è volta ad allargare la platea del reddito di emergenza.
Art. 24. Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo	Il ministero per i beni e le attività culturali può autorizzare incarichi di collaborazione per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo per singolo incarico di 40mila euro; il limite di spesa è fissato in 4 milioni. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 602, della legge 145/2018 hanno una durata non eccedente il termine del 31 dicembre 2020, con spesa massima di 25mila euro per il 2020. Il comma 3 riguarda anche gli incarichi	L'articolo si rende necessario alla luce della mancata definizione delle procedure concorsuali. Da valutare con attenzione la disposizione sul corso-concorso.

	<p>dirigenziali non generali. Il fondo giovani per la cultura è rifinanziato per 300mila euro per il 2020 e per un milione a decorrere dal 2021. Il comma 5 è volto a favorire il reclutamento di personale dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio con accesso alla qualifica dirigenziale tecnica con corso-concorso, disciplinato dai seguenti commi. Il comma 12 presenta la copertura degli oneri.</p>	
<p>Art. 25. Disposizioni in materia di procedure concorsuali</p>	<p>Sono apportate alcune modificazioni alla disciplina definita con il decreto-legge 34/2020 per la semplificazione delle procedure concorsuali. Salta il riferimento al Covid-19 in luogo di un richiamo alle condizioni di salubrità e sicurezza negli ambienti di lavoro. La possibilità di bandire nuovi concorsi è subordinata al previo completo assorbimento degli iscritti in eventuali elenchi.</p>	<p>Come per altre disposizioni contenute nel presente decreto-legge, il governo torna nuovamente sulle procedure concorsuali. Al netto delle considerazioni in merito all'attuale emergenza da Covid-19, una riflessione andrebbe fatta sulla necessità della pubblica amministrazione di rafforzare entro un tempo ragionevolmente breve la propria dotazione organica.</p>
<p>Art. 26. Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 26, comma 5, del dl 18/2020.</p>	<p>Si chiarisce che l'Inps il soggetto cui fa riferimento l'articolo quando richiama gli Istituti previdenziali.</p>
<p>Art. 27. Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud</p>	<p>Per i datori lavoro che intendono assumere (no lavoro agricolo o domestico), ubicati nelle regioni che nel 2018 presentavano un Pil pro capite inferiore al 75% della media Ue27 o comunque compreso fra il 75 e il 90%, è riconosciuto un esonero contributivo del 30%, esclusi i premi Inail. L'agevolazione vale per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2020. È atteso un provvedimento entro il 30 novembre 2020 per l'individuazione dei criteri oggettivi per la decontribuzione per il periodo 2021-2029. Gli oneri sono valutati in 914,3 milioni per il 2020.</p>	<p>Si tratta di una misura che verosimilmente non avrà, purtroppo, un particolare impatto positivo, essendo l'incentivo poco appetibile in un momento di particolare crisi economica. La definizione dei requisiti oggettivi andrebbe fatta con il coinvolgimento del partenariato economico e sociale, anche se la prospettiva temporale supera la durata della normale programmazione comunitaria.</p>
<p>Art. 28. Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne</p>	<p>La dotazione del fondo per le aree interne è incrementata di 10 milioni per il 2020.</p>	<p>L'emergenza epidemiologica rischia di accentuare il ritardo già evidente nelle aree interne del</p>

		Paese; si pensi, ad esempio, al digital divide.
Art. 29. Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa	<p>Con l'obiettivo di fornire le prestazioni non erogate durante l'emergenza epidemiologica e per ridurre le lista di attesa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome possono avvalersi degli strumenti straordinari del presente articolo. Nel periodo indicato è consentito: ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, con tariffa oraria aumentata da 60 a 80 euro; ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) , del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi; reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche come cococo. È altresì consentito, nei limiti di importo fissati all'allegato A, intervenire, nelle modalità indicate sopra, sul versante delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening. Il comma 5 prevede la possibilità per i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica (il penultimo, se la durata è quinquennale) di stilare i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. Il comma 6 indica le branche nelle quali è sempre richiesta la specializzazione, mentre</p>	L'emergenza epidemiologica ha fatto passare in secondo piano l'impatto devastante che hanno altre patologie, legate in particolare ai disturbi cardio-vasco circolatori, dell'alimentazione in generale e tumorali.

	<p>il comma 7 prevede la registrazione delle attività sul libretto-diario personale. Il comma 8 indica i limiti di spesa (112 e 365 milioni). Le regioni sono tenute a predisporre un piano operativo.</p>	
<p>Art. 30. Incentivi in favore del personale sanitario</p>	<p>Gli importi riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome non possono essere superiori al doppio di quelli riconosciuti a livello nazionale.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che, per non creare particolari differenze territoriali, pone un freno alle regioni che hanno una maggiore disponibilità.</p>
<p>Art. 31. Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali</p>	<p>L'Agenas è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, fino a coprire 24 posizioni in più.</p>	<p>L'articolo indica la suddivisione delle posizioni, comprese quelle di dirigente medico. Gli oneri sono quantificati in 463mila euro per il 2020 e in 1.852.285 euro a decorrere dal 2021.</p>
<p>Art. 32. Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021</p>	<p>Il fondo di cui all'articolo 235 del dl 34/2020 è incrementato di 400 milioni per il 2020 e di 600 milioni per il 2021. Di questi 32 milioni per il 2020 e 48 milioni per il 2021 sono destinati: a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica per l'affitto (o altre modalità, inclusi acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee) di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, e per le spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche; alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità (accordi stipulati dalle istituzioni scolastiche con gli enti locali e con istituzioni culturali, sportive e del terzo settore per ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo; è anche possibile una integrazione dei piani di zona.</p>	<p>Un aspetto positivo è che la disposizione contenuta alla lettera a) ha già trovato una sua attuazione con l'apertura di un bando che interessa comuni, province e città metropolitane. Rimane l'incertezza su quanto effettivamente potrà arrivare alla fine ad ogni singolo Istituto scolastico o circolo. Se tutti presentassero domanda per accedere al fondo, si avrebbe una media di circa 4mila euro per progetto per il 2020 più altri 6mila per il 2021, cifre con le quali appare arduo acquistare dei moduli abitativi da destinare alla didattica, mentre potrebbe essere più fattibile l'ipotesi di dare vita ai patti di comunità, anche se, in questo caso, molto dipende dalla dinamicità del territorio interessato. La presenza di un vasto tessuto sociale, con un associazionismo attivo nei vari campi, è sicuramente un elemento decisivo. Larga parte delle risorse, comunque, è destinato alle supplenze, aspetto sul quale andrebbe fatta una riflessione.</p>

	<p>Per effetto del comma 3, 368 milioni per il 2020 e 552 milioni per il 2021 sono destinati: a) al potenziamento della misura (art. 231-bis del dl 34/2020) che consente la sostituzione del personale assunto già dal primo giorno di assenza; b) allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario nei mesi di agosto e settembre 2020 del personale impegnato nell'avvio dell'anno scolastico e per l'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Al personale coinvolto nelle attività preparatorie, non si applicano le modalità di lavoro agile. Il riparto delle risorse è definito con le modalità di cui all'articolo 235 del dl 34/2020. Ai sensi del comma 6, l'utilizzo delle graduatorie 2012-2017 è esteso al 30 settembre 2020 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.</p>	<p>Molti dirigenti scolastici hanno evidenziato un punto: il maggiore ricorso ai contratti a tempo determinato, in attesa dei concorsi, avrebbe permesso una diversa gestione della riapertura delle scuole. In altri termini, piuttosto che intervenire sul distanziamento nelle singole classi, cosa che sta creando notevoli problemi nella gestione degli spazi, con diversi istituti costretti a sacrificare gli ambienti comuni, sarebbe meglio aumentare da subito l'organico dei docenti e del personale Ata, così da prolungare l'orario di apertura. La scelta, però, è stata diversa, cosa che sta creando problemi ad ogni livello di istruzione.</p>
<p>Art. 33. Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche ai relativi articoli del dl 18/2020. Per il solo anno accademico 2020/2021, regioni e province autonome possono rimodulare l'entità delle borse di studio per gli studenti fuori sede (è considerato fuori sede anche chi alloggia per un periodo non inferiore a quattro mesi)</p>	<p>La norma viene incontro agli studenti fuori sede.</p>
<p>Art. 34. Rifinanziamento del Commissario Straordinario</p>	<p>Il fondo per le emergenze nazionali è rifinanziato con 580 milioni per il 2020 e con 300 milioni per il 2021, risorse che sono destinate all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di ogni bene strumentale, compresi gli arredi scolastici. 80 milioni per il 2020 e 300 milioni per il 2021 sono destinati alla ricerca, allo sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato; per</p>	<p>Al netto delle carenze che sono emerse nella gestione dell'emergenza - è sufficiente ricordare il caos mascherine al termine del lockdown - non aiutano di certo le prese di posizione dello stesso comitato tecnico scientifico. Si pensi, ad esempio, al continuo rinvio della decisione sull'obbligo o meno di utilizzo della mascherina all'interno delle scuole. Con la decisione arrivata soltanto il 19 agosto, potrebbero crearsi di problemi di</p>

	quest'ultima cosa è atteso un decreto ministeriale.	fornitura.
Art. 35. Disposizioni concernenti l'operazione «Strade sicure»	L'incremento di 753 unità è prorogato fino al 15 ottobre 2020; gli oneri sono quantificati in 12.610.836 euro.	La norma è strettamente connessa alla proroga dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio scorso.
Art. 36. Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare	Il ministero della difesa è autorizzato, per il 2020, ad avviare delle procedure straordinarie di stabilizzazione di personale nella misura di 145 unità, con oneri pari a circa 4,6 milioni a decorrere dal 2021.	Sono richiesti almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza progressa.
Art. 37. Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria	È autorizzata una maggiore spesa di 24.696.021 per gli oneri in capo alle forze di polizia relativamente al proseguimento dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020. 7,8 milioni sono destinati alla sanificazione degli ambienti di lavoro delle forze di polizia e all'acquisto di dpi per lo stesso personale. Circa 2 milioni in totale vanno alle prefetture per gli straordinari e per l'acquisto di dpi fino al 15 ottobre 2020. Poco più di 5,5 milioni invece sono destinati agli straordinari del Corpo di polizia penitenziaria ed 1,2 milioni alle operazioni di sanificazione degli ambienti.	Si tratta di una disposizione dovuta in ragione della estensione dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020.
Art. 38. Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana	Le guardie giurate possono essere impiegate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana fino al 30 giugno 2021.	Al momento la possibilità era riconosciuta fino al 30 giugno 2020.
Art. 39. Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali	Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Gli enti locali beneficiari dovranno inviare, entro il 30 aprile 2021, una certificazione	È atteso un decreto attuativo per la ripartizione del fondo entro il 20 novembre 2020. Considerando che le cifre sono al netto delle minori spese, è di tutta evidenza come lo stanziamento sia verosimilmente insufficiente a compensare la perdita di gettito degli enti locali, cosa destinata ad acuirsi, vista la crisi economica in corso.

	della perdita di gettito; in caso di mancato invio, è prevista una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30% delle risorse attribuite. La verifica è effettuata entro il 30 giugno 2021.	
Art. 40. Incremento ristoro imposta di soggiorno	La dotazione del fondo di ristoro per le mancate entrate derivanti dalla imposta di soggiorno è incrementata di 300 milioni di euro per il 2020.	Verosimilmente, è il caso di iniziare a pensare anche a cosa potrà succedere nel corso del prossimo anno, visto il perdurare della crisi del turismo, soprattutto nelle città d'arte.
Art. 41. Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 111 del dl 34/2020, relativo al ristoro delle regioni e delle province autonome per la perdita di gettito; la dotazione del fondo passa da 1,5 miliardi di euro a 4,3 miliardi di cui 1,7 per le regioni a statuto ordinario e 2,6 miliardi per le regioni a statuto speciale e le province autonome. È allegata la tabella sulla distribuzione delle risorse.	Oltre al necessario incremento delle risorse del fondo di ristoro, l'articolo elimina anche un vincolo di destinazione sulla spesa delle stesse; il decreto Rilancio, infatti, guardava specificatamente alle spese per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, mentre ora non ci sono vincoli particolari.
Art. 42. Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali	Le disposizioni dell'articolo 111 del dl 18/2020 sulla sospensione della quota capitale dei mutui si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.	Il concorso della finanza pubblica è quantificato in 706 milioni di euro. Si tratta di una disposizione che nel complesso appare condivisibile.
Art. 43. Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale	Per ridurre il contenzioso, il ministro dell'economia, in caso di sentenza di primo grado relativo al diritto di una regione al riversamento diretto dei tributi, può procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima.	L'articolo definisce anche quella che è l'offerta dello Stato: 90% del capitale dovuto, in due rate (31 ottobre 2020 e 30 giugno 2021). Da verificare la volontà della controparte.
Art. 44. Incremento sostegno Trasporto pubblico locale	La dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 200 del dl 34/2020, è incrementata di 400 milioni di euro; è atteso un decreto per il riparto. Il comma 2 prevede una verifica a conguaglio.	Per effetto dell'incremento del presente articolo, la dotazione del fondo sale a 900 milioni di euro, un ammontare insufficiente a fronteggiare le tante incombenze che investono il trasporto pubblico locale. A margine, si evidenzia che sono ancora poche le aziende che

		hanno avviato la procedura di rimborso dei passeggeri impossibilitati ad utilizzare il servizio per effetto del lockdown.
Art. 45. Incremento risorse per progettazione enti locali	Viene rivista la dotazione del fondo per la progettazione riservato agli enti locali, previsto dalla legge 160/2019 (art. 1, comma 51 e seguenti). Il fondo esplica i suoi effetti fino al 2031 (e non più fino al 2034), con una maggiore disponibilità quantificata in 300 milioni per gli anni 2020 e 2021. È previsto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili con comunicazione da parte del ministero dell'interno entro il 5 novembre 2020; nei dieci giorni seguenti, l'ente beneficiario conferma il proprio interesse al contributo.	Nei fatti, si ha una anticipazione di risorse (600 milioni in tutti) dalle annualità 2032, 2033 e 2034 alle annualità 2020 e 2021. Si tratta di una disposizione condivisibile, la cui attuazione, però, è da seguire con estrema attenzione.
Art. 46. Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali	Viene rivista la distribuzione della dotazione finanziaria del fondo a favore dei comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, previsto dalla legge 145/2018 (art. 1, commi 139 e seguenti). 2,65 miliardi in precedenza previsti per le annualità da 2031 a 2034 sono anticipati alle annualità 2021 (+900 milioni) e 2022 (+1.750 milioni). È previsto lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammissibili, con individuazione dei comuni beneficiari entro il 31 gennaio 2021; questi, entro dieci giorni, confermano l'interesse al contributo. 500mila euro sono destinati alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza.	Come per l'articolo precedente, non si tratta formalmente di risorse nuove, ma di un anticipo di risorse già previste in programmazione, seppure con una scadenza temporale molto ampia. È da capire quanto gli enti locali sono in condizione, in questo momento, di dare seguito in tempi rapidi alla progettazione e alla successiva messa in opera degli interventi.
Art. 47. Incremento risorse per piccole opere	La dotazione del fondo per la realizzazione di piccole opere (art. 1, comma 29, legge 160/2019) è incrementata di 500 milioni per il 2021; l'assegnazione è con decreto ministeriale entro il 15 ottobre 2020.	Il fondo per le piccole opere finanzia interventi dei comuni sul versante dell'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, compresi gli interventi di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Art. 48. Incremento risorse	Il riferimento è al fondo per gli	L'articolo 48 si muove nel

<p>per le scuole di province e città metropolitane</p>	<p>interventi di manutenzione straordinaria e per l'efficientamento energetico delle scuole delle province e delle città metropolitane e degli enti di decentramento regionale. La dotazione complessiva rimane la stessa (3.105 milioni di euro) cambia la distribuzione della stessa con una maggiore dotazione negli anni compresi fra il 2022 e il 2024 e il taglio delle annualità da 2030 a 2034.</p>	<p>medesimo solco dei precedenti. Le risorse non cambiano; si modifica soltanto la loro distribuzione, per cui sarebbe più corretto utilizzare, in rubrica, il termine "rimodulazione delle risorse" e non "incremento".</p>
<p>Art. 49. Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane</p>	<p>Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.</p>	<p>Molto si gioca sulla disponibilità delle risorse nel più breve tempo possibile. È previsto anche in questo caso un decreto attuativo. Le risorse, comunque, appaiono insufficienti, visto lo stato di manutenzione di ponti e viadotti.</p>
<p>Art. 50. Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana</p>	<p>Sono apportate delle modifiche al comma 43 dell'articolo 1 della legge 160/2019, per effetto delle quali sono riviste le tempistiche rispetto alla definizione delle modalità e dei criteri per l'ammissione dei progetti.</p>	<p>Le modifiche incidono in larga parte sulle annualità future, per cui non si individua un particolare carattere d'urgenza.</p>
<p>Art. 51. Piccole opere e interventi contro l'inquinamento</p>	<p>La nuova disciplina entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed interessa l'articolo 30 del dl 34/2019. La norma trova applicazione nei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti.</p>	<p>Considerando che la norma è destinata ad entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021, non si ravvede il carattere d'urgenza. La norma dovrebbe transitare, più correttamente, in legge di bilancio.</p>
<p>Art. 52. Semplificazione adempimenti tesoreri degli enti locali</p>	<p>Sono abrogati alcuni passaggi del dlgs 267/2000 (commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9 -bis dell'articolo 175), mentre cambia il comma 4 dell'articolo 10 del dlgs 118/2011.</p>	<p>Gli articoli del Tuel riguardano l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria e le variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione.</p>
<p>Art. 53. Sostegno agli enti in deficit strutturale</p>	<p>In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del</p>	<p>Già prima dell'emergenza da Covid-19, molti enti locali vivevano una situazione di enorme difficoltà, per cui è ipotizzabile un progressivo scivolamento di una parte di questi verso situazioni sempre più critiche. È quindi necessario monitorare l'andamento complessivo ed</p>

	Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario. Per gli enti sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti.	approntare risorse adeguate per sostenere i territori.
Art. 54. Termine per gli equilibri degli enti locali	Il termine previsto al comma 2 dell'articolo 193 del dlgs 267/2000 è differito per l'anno in corso al 30 novembre 2020.	Si tratta della deliberazione dell'organo consiliare della presa d'atto del permanere o meno degli equilibri generali di bilancio. Si condivide il carattere d'urgenza, stante l'incertezza sulle risorse a causa dell'emergenza da Covid-19.
Art. 55. Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA.	Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali possono chiedere, con deliberazione della giunta, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili. Gli enti locali non devono aver ottenuto l'anticipazione entro il 24 luglio 2020.	Di fatto, si va ad estendere una possibilità prevista dal decreto Rilancio.
Art. 56. Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione europea.	Viene apportata una integrazione all'articolo 57 del dl 124/2019.	Si richiama la modalità semplificata prevista dall'articolo 258 del dlgs 267/2000.
Art. 57. Disposizioni in materia di eventi sismici	Si tratta di diversi provvedimenti urgenti che vanno a disciplinare diversi aspetti relativi alla gestione della ricostruzione nelle aree colpite da sisma. Fra le altre cose, la proroga dei relativi stati di emergenza fino al 31 dicembre 2021 con incremento delle risorse (300 milioni); la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato; la quantificazione del contributo massimo a carico del commissario straordinario per le attività tecniche connesse alla ricostruzione privata; le agevolazioni alle imprese; la definizione del cronoprogramma dei	Gli interventi interessano diversi eventi, compresi il sisma del 2012 nella pianura Padana e quello più recente del Catanese del 2018, oltre naturalmente a quelli dell'Italia centrale.

	pagamenti; le assunzioni a tempo determinato per gli uffici speciali per la ricostruzione.	
Art. 58. Fondo per la filiera della ristorazione	<p>Presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un fondo con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020. Tale fondo è destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Per accedere, occorre, però, che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. L'attività deve essere stata avviata a decorrere dal 1° gennaio 2019. È atteso un decreto con le modalità di presentazione delle domande; è prevista una anticipazione del 90% del contributo spettante. È prevista la possibilità per il ministero di sottoscrivere convenzioni per agevolare l'accesso al contributo, mentre un monitoraggio è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Sono previsti sanzioni amministrative e un obbligo di conservazione degli elementi giustificativi del contributo spettante. È atteso un decreto anche per l'individuazione dell'ammontare del contributo.</p>	<p>Si tratta di una disposizione interessante nella finalità, quella di dare un doppio sostegno alla filiera della ristorazione e alla produzione agroalimentare di qualità, ma che lascia enormemente perplessi per come è scritta. L'unica cosa certa è lo stanziamento (600 milioni) per il resto è tutto indefinito, ad iniziare dall'ammontare del contributo. Soprattutto, è un grave errore limitare l'accesso alle sole imprese che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, come specificato all'ultimo periodo del comma 2.</p>
Art. 59. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	<p>È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana. Tale contributo è riconosciuto in ragione della presenza di turisti stranieri in rapporto alla popolazione</p>	<p>Si tratta del primo intervento che si concentra sui centri storici, anche se poi ha una portata che va oltre al sostegno delle attività legate al turismo. La cosa lascia perplessi, come pure non convince il fatto che viene preso a riferimento il mese di giugno 2020, un periodo nel quale la perdita di fatturato da</p>

	<p>residente. Il fatturato del mese di giugno 2020 dovrà essere inferiore ai due terzi del fatturato (o dei corrispettivi) del giugno 2019. Il comma 3 indica la percentuale (da un massimo del 15%, fatturato non superiore a 400mila euro, ad un minimo del 5%, fatturato superiore al milione) da applicare alla differenza di fatturato (o del corrispettivo). Il contributo minimo è di mille euro, per persone fisiche, e di 2mila euro, persone diverse; quella massimo non può superare i 150mila euro. Il contributo non è cumulabile con quello dell'articolo 58. Gli oneri sono fissati in 500 milioni.</p>	<p>parte delle imprese è stata in parte compensata dalla maggiore presenza di italiani. Il turismo nelle città d'arte, ad esempio, ha il suo massimo fra aprile e maggio, mentre già a giugno inizia un calo di presenze.</p>
<p>Art. 60. Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese</p>	<p>64 milioni sono destinati ai finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (art. 2, comma 8, dl 69/2013). 500 milioni vanno a finanziarie l'articolo 43 del dl 112/2008 (semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa); lo stesso articolo è stato anche modificato in alcune sue parti. 50 milioni sono destinati a finanziare il fondo di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 145/2018 (sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese). La dotazione del fondo per la promozione delle società cooperative è integrata con 10 milioni di euro per il 2020. La dotazione del fondo a sostegno delle che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo è incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	<p>Si tratta di misure che dovrebbero servire a sostenere le imprese. È evidente che molto dipende dalle condizioni complessive del mercato: se l'economia non si riprende, è arduo immaginare che saranno molte le imprese che avranno la forza di investire.</p>
<p>Art. 61. Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio</p>	<p>Tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si</p>	<p>Sono diversi anni che si discute di razionalizzazione delle camere di commercio, cosa che ha portato alla previsione contenuta all'articolo 10 della legge 124/2015. In caso di inerzia, il</p>

	concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	presente articolo prevede la nomina di un commissario straordinario; si osserva, però, come poi non è previsto un termine categorico per l'attività del commissario stesso.
Art. 62. Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese	È aggiunto un comma all'articolo 61 del dl 34/2020, per effetto del quale gli aiuti possono essere concessi alle microimprese in difficoltà, purché non soggette a procedura concorsuale per insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio né per la ristrutturazione.	Si recepisce una sollecitazione arrivata anche dalla Ugl: l'esclusione tout court delle imprese in difficoltà è apparsa, da subito, fuori luogo.
Art. 63. Semplificazione procedimenti assemblee condominiali	Viene introdotta una maggioranza diversa (la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio) per la validità delle deliberazioni delle assemblee condominiali in merito ai lavori di efficientamento energetico e altro (art. 119 del dl 34/2020).	La norma non sembra, però, mettere al riparo di possibili contenziosi all'interno dei condomini.
Art. 64. Rifi naziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore.	Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025.	Non si ravvisa il carattere d'urgenza in una misura che darà i suoi effetti a decorrere dal 2023; l'articolo potrebbe transitare in legge di bilancio.
Art. 65. Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020	Sono prorogate al 31 gennaio 2021 alcune misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, previste all'articolo 56 del dl 18/2020. Il riferimento è alle aperture di credito a revoca, ai prestiti su anticipi di credito esistenti, ai prestiti rateali, ai mutui e agli altri finanziamenti a rimborso rateale. Per le imprese già ammesse, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa.	Si tratta di una disposizione condivisibile che risponde alla logica di non aggravare le micro e le Pmi.
Art. 66. Interventi di rafforzamento patrimoniale	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società	L'articolo si limita a consegnare nella disponibilità del ministro dell'economia 1,5 miliardi per la ricapitalizzazione di società controllate, senza alcun altro

	controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno 2020.	vincolo, cosa che lascia margini enormi di discrezionalità.
Art. 67. Riassetto gruppo SACE	Una quota degli apporti finanziari previsti all'articolo 27 del dl 34/2020 può essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE. È previsto un accordo fra ministro dell'economia e Cassa depositi e prestiti. Il ministero può far ricorso a esperti nel limite massimo di 75mila euro per il 2020.	Si formulano le medesime considerazioni espresse all'articolo 66 sulla discrezionalità in capo al ministro dell'economia, il quale, nel presente caso, ha il solo vincolo esplicito dato dal limite massimo di 4,5 miliardi di euro per il 2020.
Art. 68. P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine	Viene apportata una modifica alla disciplina dei piani di risparmio, definita all'articolo 1, comma 101, della legge 232/2016, per effetto della quale gli investitori possono destinare somme annue non superiori a 300mila euro (da 30mila euro) e a 1,5 milioni complessivi (da 150mila euro).	La misura non convince assolutamente, in quanto, per il volume autorizzato sia su base annua che nel complesso, non si tratta di piani di risparmio, ma di vere speculazioni, con un costo peraltro a carico della collettività, visto gli incentivi fiscali, con un costo quantificato in circa un miliardo entro il 2026.
Art. 69. Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche	L'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dal 2021, per effetto del comma 3, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse da appostare nel bilancio dello Stato finalizzate all'acquisto di immobili aventi caratteristiche di strategicità, infungibilità ed esclusività.	La modifica riguarda l'articolo 4 del dl 351/2001. Si osserva come anche in questo caso viene lasciato un ampio margine di discrezionalità nella individuazione degli immobili eventualmente da acquistare.
Art. 70. Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato	Il rinnovo degli inventari, con riferimento al quinquennio in corso, è effettuato con riferimento alla situazione dei beni esistenti in uso al 31 dicembre 2021.	La norma si giustifica con le difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica.
Art. 71. Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società	Continuano ad applicarsi le modalità semplificate di tenuta delle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate	Le modalità semplificate sono individuate all'articolo 106 del dl 18/2020.

	entro il 15 ottobre 2020. La raccolta del patrimonio dei Fia italiani è prorogata di tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.	
Art. 72. Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi	La modalità semplificata di sottoscrizione dei contratti continua ad applicarsi fino al 15 ottobre 2020.	Il riferimento è all'articolo 4 del dl 23/2020 e agli articoli 33 e 34 del dl 34/2020.
Art. 73. Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160	Cambia il comma 289 dell'articolo 1 della legge 160/2019; sono aggiunti dei commi per effetto dei quali il ministro dell'economia affida il progetto e la gestione ai soggetti partecipati e a Consap l'attribuzione e l'erogazione dei rimborsi a decorrere dal 2021, nel limite di 1.750 milioni di euro.	Il punto derimente è uno e chiama in causa la volontà effettiva del governo di dare seguito alla previsione contenuta nella legge di bilancio per l'anno in corso. Quanto stanziato per il 2021 rende il rimborso, in valori percentuali e assoluti, irrisorio, soprattutto se non si porranno dei requisiti su reddito e tetto minimo e/o massimo di spesa.
Art. 74. Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive	Viene rivista la tabella dell'articolo 44 del dl 34/2020, relativa all'incentivo per la rottamazione auto maggiormente inquinante con contestuale acquisto di auto nuova: viene inserita la fascia di emissioni di Co2 g/Km compresa fra 61 e 90 con il bonus fissato a 1.750 euro (invece di 1.500 euro). Cambia anche, con le medesime modalità (nuova fascia compresa fra 61 e 90, con bonus a mille euro invece di 750 euro) la tabella per l'acquisto senza rottamazione. I maggiori oneri sono quantificati in 5 milioni per il 2020. Cambia in maniera sensibile parte del comma 1-septies: in caso di rottamazione di secondo veicolo, i 750 euro sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili e soltanto sotto forma di credito di imposta da utilizzare per l'acquisto di monopattini elettrici o bici, per abbonamenti o per l'acquisto di servizi di mobilità condivisa; il limite è fissato a 5 milioni di euro. Viene rifinanziato il fondo per il bonus rottamazione con indicazione delle quote di destinazione (50 milioni per le fasce da 0 a 60; 150 milioni per la fascia 61-90; 100 milioni per la fascia 91-110). È istituito un fondo da 90	L'articolo non convince assolutamente, soprattutto se guardiamo al cittadino. A fronte di un piccolo incremento per una fascia di emissione, si presenta il forte rischio che l'acquirente non possa accedere al bonus perché già esaurito nella fascia considerata. Come se non bastasse, diventa a rischio anche il bonus per la rottamazione della seconda auto, stante l'esiguità delle risorse stanziato: i 5 milioni previsti possono coprire al massimo 6.666 posizioni. Resta la critica già espressa in occasione del decreto Rilancio: il bonus rottamazione, ad oggi, finisce per favorire l'industria automobilistica straniera, ad iniziare dalle utilitarie tedesche e francesi, prima che quella nazionale, al netto di tutte le considerazioni che si possono fare sulle dichiarazioni relative alle emissioni da parte delle diverse case automobilistiche.

	milioni per l'erogazione di contributi per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica in favore di privati e società.	
Art. 75. Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa e modifiche all'articolo 64 -bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	L'articolo produce effetti sulle imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera ovvero di interesse economico generale, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività. È prevista una comunicazione preventiva in caso di operazione di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale delibera nei successivi trenta giorni. Viene ridefinito il ruolo della Consob.	La disciplina trova applicazione nelle operazioni comunicate entro il 31 dicembre 2020. Si tratta di una disposizione che richiama alcune considerazioni già espresse in occasione del decreto Semplificazioni: se la modifica alla procedura è nel senso di dare maggiore efficienza al sistema, allora non ha particolare senso prevedere una disciplina transitoria.
Art. 76. Sospensione scadenza titoli di credito	I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione.	Si tratta di una ulteriore proroga dopo quella disposta con il dl 23/2020.
Art. 77. Misure urgenti per il settore turistico	Sono apportate alcune modifiche ad una serie di articoli del dl 34/2020. Il credito di imposta per i canoni di locazione (art. 28) è esteso anche al settore termale ed ha una valenza anche per il mese di luglio. Le misure di sostegno al turismo previste all'articolo 182 sono estese anche alle guide e agli accompagnatori turistici, con la dotazione del fondo che passa da 25 a 265 milioni di euro. La moratoria sul pagamento delle rate dei mutui per gli operatori del turismo è prorogata al 31 marzo 2021 (dal 30 settembre 2020). È atteso il via libera della Commissione Ue.	Si rafforza in maniera sensibile la dotazione del fondo di sostegno al turismo, anche se ancora in misura assolutamente insufficiente, stante le perdite stimate per almeno 15 miliardi di euro.
Art. 78. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo	Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria su una serie di immobili elencati connessi al turismo	La misura è condivisibile nella finalità, che è quella di dare un minimo di ristoro ad un settore – quello del turismo e

	<p>(stabilimenti balneari; categoria catastale D/2 compresi agriturismi, villaggi turistici, rifugi, colonie; categoria catastale D per fiere e manifestazioni; categoria catastale D/3 come cinema, teatri, sale concerti; discoteche, sale da ballo, night-club). Per gli immobili indicati nella categoria catastale D/3, l'Imu non è dovuta per gli anni 2021 e 2022. È attesa una autorizzazione da parte della Commissione Ue. È previsto un incremento del fondo di ristoro per gli enti locali nella misura di 85,95 milioni per il 2020 e di 9,2 milioni per il 2021; è atteso un decreto per il riparto.</p>	<p>dell'intrattenimento – duramente colpito dall'emergenza Covid-19, penalizzato ulteriormente da alcune decisioni prese in corso d'opera; ciò che non convince è il fatto che il tutto finisce per scaricarsi sugli enti locali, che avranno un parziale ristoro per le mancate entrate.</p>
<p>Art. 80. Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura</p>	<p>Sono incrementate (da 171,5 milioni a 231,5 milioni) le risorse stanziare dall'articolo 183 del dl 34/2020, a ristoro degli spettacoli ed altro annullati oppure rinviati o ridimensionati. 165 milioni, invece di 100, vanno al funzionamento dei musei. Sono altresì incrementate le risorse che l'articolo 89 del dl 18/2020 destina allo spettacolo, al cinema e all'audiovisivo (390 milioni in più complessivamente). 6 milioni per il 2020 vanno agli enti creati o partecipati dal Mibact. 25 milioni per il 2020 sono destinati alla realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali».</p>	<p>Si tratta di misure che puntano a rafforzare le risorse a sostegno del settore della cultura in senso lato; il problema è però anche capire come andare oltre al semplice e contingente sostegno finanziario per approdare ad una strategia più organica.</p>
<p>Art. 81. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche</p>	<p>Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto</p>	<p>Da valutare l'impatto che la misura potrà avere nel concreto; ciò che non si spiega è perché il credito di imposta è limitato al solo secondo semestre del 2020; sarebbe meglio allineare l'incentivo fiscale con la durata dei campionati.</p>

	forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Il limite massimo complessivo è fissato in 90 milioni di euro, con investimenti non inferiori a 10mila euro.	
Art. 82. Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021	La federazione italiana sport invernali può richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da escutersi in caso di annullamento dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021.	Si tratta di una disposizione che tiene conto dell'emergenza da Covid-19.
Art. 83. Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale	Gli stanziamenti per il Fondo nazionale per il servizio civile sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2020.	Il servizio civile andrebbe rafforzato in maniera strutturale. Si osserva, peraltro, che i volontari, per l'anno in corso, causa Covid-19, sono stati spesso impiegati, per scelte del Dipartimento, per finalità diverse rispetto a quelle indicate nei progetti iniziali.
Art. 84. Disposizioni in materia di autotrasporto	5 milioni in più per le deduzioni forfettarie sulle spese non documentate.	Si tratta di una misura non decisiva per un settore che ha subito gli effetti dell'emergenza da Covid-19.
Art. 85. Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri	Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, in favore delle imprese del trasporto con autobus non di linea. 250 milioni di euro sono invece destinati alla nuova Alitalia, sotto forma di prestito da restituire al tasso di interesse indicato.	Si tratta di disposizioni condivisibili alla luce dell'impatto in termini occupazionali ed economici dei due settori; da valutare la congruità degli stanziamenti.
Art. 86. Misure in materia di trasporto passeggeri su strada	Viene incrementato per il 2020 il fondo destinato agli investimenti da parte delle imprese esercenti l'attività di autotrasporto di passeggeri su strada e non soggette agli obblighi di servizio pubblico; parte delle risorse sono destinate al ristoro delle eventuali rate di finanziamento.	Le maggiori risorse sono quantificate in 50 milioni di euro; da capire quante imprese del settore sono però oggi in condizione di sostenere investimenti importanti, visto l'impatto del Covid-19.
Art. 87. Misure urgenti per il trasporto aereo	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 79 del dl 18/2020. Nello	L'Italia rischia concretamente di ritrovarsi senza un vettore

	<p>specifico, l'intervento è subordinato alla autorizzazione preventiva della Commissione Ue; cambia anche il comma 4-bis, che si applica in sede di prima applicazione, riferito alla costituzione della nuova società di trasporto aereo.</p>	<p>nazionale, se il governo non mette in campo tutti gli strumenti utili per scongiurare questa ipotesi. Poco vale, infatti, la considerazione che vettori stranieri sono disponibili a volare nel nostro Paese, perché tali vettori potrebbero perseguire finalità diverse da quelle meramente commerciali. Uno studio effettuato dall'ufficio studi di questa organizzazione ha evidenziato, ad esempio, prezzi differenti sulle tratte internazionali allo scopo di favorire il Paese di origine della Compagnia.</p>
Art. 88. Decontribuzione cabotaggio crociere	<p>28 milioni vanno alle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo per gli sgravi fiscali sul carburante.</p>	<p>La norma ha effetti nel periodo compreso fra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020.</p>
Art. 89. Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo	<p>È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.</p>	<p>È atteso un decreto ministeriale. Il trasporto marittimo è stato molto colpito dall'emergenza Covid-19.</p>
Art. 90. Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente	<p>Aumenta la dotazione finanziaria (da 5 a 35 milioni) del fondo relativo al cosiddetto Buono viaggio (art. 200-bis del dl 34/2020), spendibile entro il 31 dicembre 2020 per servizi taxi o di noleggio con conducente.</p>	<p>Non sono state superate alcune criticità rispetto alla versione approvata dal Parlamento con il decreto legge 34/2020. Continuano ad essere esclusi coloro che lavorano nei capoluoghi di provincia o nelle città metropolitane, pur non risiedendovi.</p>
Art. 91. Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative	<p>È istituita un'apposita sezione del fondo rotativo a supporto dei processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. 63 milioni per il 2020 vanno alle start up innovative. 100 milioni vanno alle operazioni di venture capital.</p>	<p>La dotazione del fondo è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Nello stato di forte incertezza, è plausibile che larga parte di queste risorse rimanga inutilizzato.</p>
Art. 92. Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali	<p>Si tratta di alcuni adeguamenti sul versante delle risorse con effetto a decorrere dal 2022.</p>	<p>La norma sul rinnovo dei contratti di lavoro flessibile, in deroga alla disciplina vigente, è da monitorare con attenzione.</p>

<p>Art. 93. Disposizioni in materia di porti</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 199 del dl 34/2020 e al codice della navigazione.</p>	<p>La novità principale riguarda l'incremento delle risorse a disposizioni, che passano da 30 a 50 milioni. Resta da capire come queste risorse sono poi effettivamente messe in campo.</p>
<p>Art. 94. Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali</p>	<p>Viene prorogato il termine previsto dall'articolo 13-bis, comma 4, del dl 148/2017.</p>	<p>Il termine passa dal 30 settembre 2020 al 30 novembre 2020.</p>
<p>Art. 95. Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia</p>	<p>È istituita l'Autorità per la laguna di Venezia, cui sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, è assegnato all'Autorità un contingente di personale di 100 unità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale. È istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ulteriori commi riguardano il trasporto lagunare, compreso quello pubblico locale.</p>	<p>Fermo restando la tutela del patrimonio ambientale e culturale della laguna di Venezia, si evidenzia come il presente articolo esula dalla gestione emergenziale da Covid-19.</p>
<p>Art. 96. Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria</p>	<p>Sono incrementate le risorse relative ad alcuni fondi a sostegno dell'editoria; i maggiori oneri sono quantificati in complessivi 31 milioni di euro.</p>	<p>La crisi del settore dell'editoria non è questione di oggi. È evidente che servono misure di forte impatto, dopo che, per lunghi anni, l'unica voce che ha conosciuto una pericolosa contrazione è stata quella relativa al lavoro dipendente.</p>
<p>Art. 97. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi</p>	<p>L'articolo prevede diverse possibilità per far fronte al versamento dei tributi sospesi: fino al 50% delle somme sospese entro il 16 settembre 2020 o mediante massimo quattro rate di pari importo sempre a decorrere dal 16 settembre. Il restante 50% è</p>	<p>Il riferimento è agli articoli 126 e 127 del decreto Rilancio. La possibilità di arrivare fino a 24 rate mensili, seppure soltanto per il 50% di quanto dovuto, è comunque vista con favore, fermo restando la necessità di compensare in maniera</p>

	rateizzabile fino a 24 rate mensili con prima rata dal 16 gennaio 2021. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato. Gli oneri sono valutati in 3.748 milioni per il 2020.	conseguente gli enti territoriali per le rispettive parti di competenza.
Art. 98. Proroga secondo acconto ISA	Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP è prorogato al 30 aprile 2021. La disposizione si applica, però, ai soli esercenti con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre. Gli oneri sono fissati in 2.200 milioni.	La norma interessa gli esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Occorre osservare come, nella straordinarietà della situazione che si è venuta a creare, gli stessi indici potrebbero fotografare una situazione non più attuale.
Art. 99. Proroga riscossione coattiva	I termini per la riscossione coattiva sono prorogati al 15 ottobre 2020.	Il precedente termine era fissato al 31 agosto 2020.
Art. 100. Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale	Il comma 1 estende il campo di applicazione della disposizione contenuta all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 145/2018, che prevede una durata di quindici anni per le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge (1° gennaio 2019). La norma è estesa alle concessioni lacuali, fluviali, alla realizzazione alla gestione di strutture per la nautica da diporto o turistico ricreative (gestione). Il comma 2 modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il punto 2.1 riferito all'articolo 03 del dl 400/1993 (modalità di calcolo dell'ammontare del canone annuo). Il comma 3 estende la modifica del comma 2, con la medesima tempistica, anche alle concessioni finalizzate alla realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. L'ente gestore, ai sensi del medesimo comma, è tenuto ad effettuare il ricalcolo dei canoni per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2019 con i conguagli fatti con compensazione. Il comma 4 fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in minimo 2.500 euro l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità.	Si tratta dell'ennesimo intervento sul versante delle concessioni demaniali, un tema sul quale si è venuto per alimentare un importante contenzioso fra l'ente gestore e gli esercenti, senza peraltro dare a quest'ultimi particolari garanzie circa la continuità e la durata delle concessioni. Il presente intervento si presta ad almeno due considerazioni. In primo luogo, la previsione di un canone minimo a 2.500 euro non tiene conto delle effettive potenzialità turistiche di un territorio. In determinati contesti, la soglia potrebbe apparire troppo alta per rendere appetibile l'attività imprenditoriale. Meglio sarebbe lasciare all'ente gestore la corretta valutazione dell'ammontare del canone, magari sulla base di parametri concordati fra i diversi soggetti istituzionali. La seconda osservazione è che i commi da 7 e seguenti introducono una sorta di condono sui canoni non versati. Nulla osta alla riduzione del contenzioso fra cittadino ed amministrazioni, però il governo dovrebbe avere il coraggio, soprattutto in un momento di particolare crisi economica, di

	<p>Per effetto del comma 5, sono sospesi, fino al 15 dicembre 2020, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricettive e per la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da diporto. Il comma 6 esclude la possibilità di applicare le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 se sono in corso procedimenti penali in merito alla concessione o se il concessionario o chi detiene il bene sono sottoposti a misure interdittive antimafia. Il comma 7 prevede una procedura semplificata per ridurre il contenzioso sui canoni non versati; l'interessato, ricorrendo alcune condizioni, può presentare domanda all'ente gestore e all'agenzia del demanio, con conseguente versamento del 30% in unica soluzione o del 60% rateizzato in sei annualità. Il comma 8 prevede che la domanda sia presentata entro il 15 dicembre 2020 e con primo (o unico) versamento entro il 30 settembre 2021. La liquidazione e il pagamento nei termini costituisce rideterminazione dei canoni dovuti (comma 9). Ai sensi del comma 10, la presentazione della domanda sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi. Gli oneri sono quantificati in 144mila euro.</p>	<p>osare con l'obiettivo di ridurre in generale tutti i vari contenziosi aperti. I primi a beneficiarne sarebbero gli enti locali, le regioni e le stesse amministrazioni centrali.</p>
<p>Art. 101. Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale</p>	<p>La data per la stipula e la decorrenza della convenzione sui giochi numerici a totalizzazione nazionale è fissata al 1° dicembre 2021.</p>	<p>Si tratta di una ulteriore proroga degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici.</p>
<p>Art. 102. Siti oscuramento</p>	<p>L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi</p>	<p>Sono previste sanzioni da 30mila a 180mila euro per ogni violazione riscontrata. Si tratta di una misura che, verosimilmente, avrebbe potuto trovare spazio in altro provvedimento, in legge di bilancio</p>

	telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi nel settore giochi.	o anche in uno specifico disegno di legge.
Art. 103. Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può costituire una società per lo svolgimento di una serie di servizi sulla certificazione della qualità e l'uso del certificato del bollino di qualità.	Non sono previsti oneri aggiuntivi.
Art. 104. Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 110 del regio decreto 773/1931.	L'intervento non sembra presentare un particolare carattere d'urgenza.
Art. 105. Lotteria degli scontrini cashless	L'intervento riguarda le spese di gestione della lotteria sugli scontrini.	Siamo davanti ad uno dei provvedimenti più modificati ed emendati degli ultimi anni, senza peraltro aver mai trovato attuazione-
Art. 106. Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole	All'articolo 136-bis del dl 34/2020 è aggiunto un richiamo alla comunicazione della Commissione Ue sugli aiuti di Stato.	Il riferimento è alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.
Art. 107. Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente	Il termine di versamento è differito dal 31 luglio 2020 al 31 ottobre 2020.	Il riferimento è all'articolo 7 della legge 99/2009.
Art. 108. Maggiorazione ex-Tasi	Viene rivista la disciplina relativa alla maggiorazione della ex Tasi, maggiorabile fino ad un massimo dello 0,08%.	Il riferimento è all'articolo 1 della legge 160/2019; la previsione contenuta nel presente articolo riduce i margini di intervento degli enti locali, i quali potevano arrivare a maggiorare la Tasi fino all'1,14%.
Art. 109. Proroga esonero TOSAP e COSAP	I termini di pagamento della Tosap e della Cosap sono posticipati al 31 dicembre 2020 (invece del 31 ottobre 2020), con il relativo fondo di ristoro incrementato di 42,5 milioni di euro.	Da valutare la congruità dello stanziamento e, soprattutto, i tempi di erogazione agli enti locali. La Tosap è la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, mentre la Cosap è il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Art. 110. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020	L'articolo disciplina la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni di impresa, risultati dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2019.	La norma è volta a rafforzare i bilanci delle imprese, con oneri quantificati in 74,8 milioni di euro.
Art. 111. Riscossione diretta società in house	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 1, commi 786 e 788, della legge 160/2019.	La modifica è destinata ad incidere sulla potestà regolamentare generale delle province e dei

		comuni, di cui all'articolo 52 della legge 446/1997.
Art. 112. Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020	Per il solo periodo di imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.	Si tratta di una disposizione più volte invocata sia da parte sindacale che dagli stessi datori di lavoro e che oggi, nel difficile contesto che si è venuto a creare con il Covid-19, assume ancora più importanza, anche sotto il profilo sociale. il grande limite è però rappresentato dallo stanziamento: appena 12,2 milioni di euro per il 2020; parliamo quindi di una platea di meno di 47mila unità.
Art. 113. Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020	È apportata una modifica all'articolo 3, comma 3, del dlgs 49/2020, relativo alla Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea	L'articolo interessato è il 3 che riguarda le modalità di apertura di una procedura amichevole, la quale è preclusa in caso di sentenza passata in giudicato.
Art. 114. Norma di copertura	Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 luglio 2020 dal Parlamento.	Lo scostamento di bilancio è quantificato in 25 miliardi di euro.
Art. 115. Entrata in vigore	Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	La pubblicazione in Gazzetta del decreto legge 104/2020 è del 14 agosto, con entrata in vigore il 15 agosto 2020.